

Comune di T U S A

=====oOo=====

OGGETTO: Approvazione definitiva dei regolamenti di polizia urbana e rurale.

L'anno milleottocentosettantatre, il giorno quindici del mese di Marzo alle ore una pomeridiane nella Casa Comunale di Tusa.

Il Consiglio Comunale con l'assistenza del primo commesso Sig. Gioachino Berna Pedevillano si è oggi riunito in prima convocazione ed in seduta straordinaria debitamente autorizzata nelle persone dei Signeri 1° Francesco Notar Minneci Sindaco Presidente, 2° Turrisi Giuseppe, 3° Bruno Cataldo, 4° Bella Pietro, 5° Antoci Saverio, 6° Savarese Giacomo, 7° Natoli Giuseppe, 8° Berna Agnelli Gioachino, 9° Gulioso Francesco, 10° Fiore Vincenzo.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza in conformità di legge ha dichiarata aperta la seduta, ed ha invitato il Consiglio a prendere in trattazione il seguente oggetto.

Approvazione definitiva dei regolamenti di polizia urbana e rurale

IL CONSIGLIO

Viste le sue precedenti deliberazioni prese nella seduta del 19 Gennaio u.s. di N. 1 e 2. Atteso che non ebbe luogo alcun reclamo. Unanimemente delibera per alzata e seduta approvarsi come approva i su menzionati regolamenti di polizia urbana e rurale composto il primo di numero 86 e l'altro di N. 20 articoli.

Del che senz'altro è redatto il presente processo verbale che letto all'Adunanza è stato dalla medesima approvato e firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano tra i presenti e dal primo Commesso funzionante del segretario.

Francesco Minneci Sindaco - Giuseppe Turrisi - Gioachino Berna Pedevillano, primo Commesso.

Il sottoscritto primo commesso della Segreteria Comunale di Tusa certifica, che nel giorno 16 Marzo 1873 fu pubblicata ed affissa a questo albo pretorio la superiore deliberazione, e che contro la stessa non venne prodotto reclamo.

E perchè costi rilascia il presente.

Tusa li 17 Marzo 1873

Gioachino Berna Pedevillano Commesso

Pre copia conforme da servire per uso amministrativo.
Tusa, Marzo 1873

Il Commesso G. Berna Pedevillano

V° Il Sindaco F. Minneci

PROGETTO DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I°

Della libera e sicura circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici.

- Art° 1°) E' vietato in qualunque modo la occupazione delle piazze, vie, ed altri luoghi pubblici che non sia l'effetto dell'uso di transito dei pedoni e veicoli, senza il permesso della autorità Municipale, ad eccezione dei luoghi stabiliti per i mercati e le fiere sotto la osservanza però delle prescrizioni che contenuti in questo regolamento e nelle leggi ed istruzioni generali vi si riferiscono.
- Art° 2°) E' proibito di fermarsi e transitare nei luoghi pubblici con bestie, veicoli, od altro in modo da impedire o rendere pericoloso il passaggio precisamente sulla via delle Corse, ed in Via Alesina
- Art° 3°) Ovè trattasi di caricare o scaricare nelle vie, piazze, ed altri luoghi pubblici si dovranno usare tutte le prescrizioni possibili per evitare offesa o danno qualunque alle persone, alle cose o al selciato.
L'Autorità Municipale potrà prescrivere cautele e dimensioni necessarie di cariche, onde prevenire i detti inconvenienti.
- Art° 4°) E' vietato nelle piazze e strade pubbliche tener fornelli per cuocere bevande nonchè occuparle con oggetti di lavoro grossolano, che impediscono nel lavorarli l'occupazione della strada, ed il difficile passeggio.
- Art° 5°) Le falci, seghe ed altri utensili taglienti, od altri a ferire dovranno trasportarsi sempre coperti in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle case nell'ambito del paese.
- Art° 6°) E' proibito giocare alla palla, al pallone, alle bocce e simili, nelle vie, piazze, e passaggi pubblici, eccetto che in quei luoghi designati dall'Autorità Municipale.
- Art° 7°) E' vietato di lanciare nei luoghi pubblici, pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offedere. E' pure proibito di far sdrucchioli sul ghiaccio lungo le strade, viali e piazze, ed altri luoghi destinati al passeggio.
- Art° 8°) E' proibito per il suolo delle vie, piazze ed altri luoghi pubblici distendere tele, fieno, paglia ed altra cosa, ed assolutamente vien proibito di maciullare del lino senza uno speciale permesso dell'Autorità Comunale.
- Art° 9°) Per transito delle persone e delle merci non si potranno adoperare vetture, carri ed altri animali che per vetusto o vizio di costruzione possono ritenersi pericolosi e da mettersi in esecuzione quando sarà compito lo stradale progettato.
- Art° 10°) Nel percorrere l'abitato di notte tempo dovranno le vetture essere muniti di fanale accesi, ed essere condotti al passo
- Art° 11°) E' vietato severamente nell'interno dei luoghi abitati di andare al galoppo ed anche a trotto serrato e forzato con bestie da tiro e da soma, come pure attaccare lateralmente a qualsivoglia veicolo cavalli, somari ed altri animali.
- Art° 12°) Niuno potrà affidare nemmeno momentaneamente la conduzione o direzione di bestie da tiro o da soma a persone in istato di demenza di imbecillità e di ubbriachezza o a qualsivoglia altro individuo che per esperienza o debolezza è incapace di reggerli e condurli.
- Art° 13°) E' pure vietato di lasciarle in abbandono in qualunque tempo e luogo.